MGL
*Regione e Autonomie Locali*
www.insiemeassociati.it insiemeassociati@virgilio.it
mglregioneeautonomielocali@pec.it

*Prot. N 82 del 17 Maggio 2018*

**Ai Sindaci**
e, p.c. Ai Segretari
Ai Responsabili di Settore AA.GG
Ai Responsabili di Settore Economico Finanziario
- ***dei Comuni siciliani***

**Oggetto : Definizione procedura di stabilizzazione personale precario storico degli enti locali .**

Come segreteria Mgl Regione e Autonomie Locali non possiamo che manifestare apprezzamento e soddisfazione per il risultato concretizzato con l'approvazione dell'art 26 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, che giunge, non dopo poche difficoltà, a completamento di un percorso chiaro e lineare che non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella che l'ente può definire e portare a conclusione le procedure di stabilizzazioni del personale precario storico degli enti locali nel triennio 2018/2020. La norma appena pubblicata in GURS si armonizza con quanto già disposto con legge regionale n. 27/2016 e con decreto l.gs 75/2017, rimuovendo ogni perplessità e dubbio in ordine a problematiche di natura economica e normativa; di fatto, oggi, l'ente viene a trovarsi in una condizione favorevole nel dare attuazione alle norme in parola e riscontrare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato della totalità del personale che annovera i presupposi e i requisiti utili prescritti dalla legge, a differenza di ciò che risultava impraticabile al 31 dicembre 2016, eccezione fatta per qualche unità, in funzione delle limitate capacità assunzionali e il rigido protocollo del decreto 101/2013 convertito in legge n 125/2013 che regolamentava la procedura di stabilizzazione . Sempre nell'ottica di una fattiva e proficua collaborazione e nel rispetto delle competenze a ciascuna delle parti demandate, ci pregiamo attenzionare a supporto di una procedura che riteniamo non più rinviabile nel tempo ma da definire nel breve e medio termine, alcuni aspetti da riscontrare con la massima attenzione .

a) uno dei punti fondamentali della riforma Madia, sta nel superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni ancorata alla dotazione organica; di fatto il nuovo assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni non viene più affidato ad uno strumento programmatico e di natura statica (*dotazione organica)* bensì ad un piano essenzialmente gestionale e di natura dinamica (*il piano triennale dei fabbisogni*);

b) il piano triennale dei fabbisogni deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base del personale in servizio (*spesa media nel triennio 2015/2017*), nonché di quelle connesse alle facoltà assuzionali previste a legislazione vigente;

c) in sede di definizione del richiamato piano, ciascuna amministrazione ha l'obbligo di indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni del personale previste dal nuovo art 6-ter del D.lgs 165/2001 .

d) il divieto di assumere personale per le pubbliche amministrazioni (*art 6 comma 6 D Lgs 165/2001*) in caso mancata adozione del piano triennale del fabbisogno, entrerà in vigore al decorrere del termine di giorni 60 dalla pubblicazione del decreto delle linee generali per la pianificazione del personale (*a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 19 Aprile u.s è stato publicato in data 8 maggio 2018 sul Dipartimento della Funzione Pubblica il decreto di che trattasi)*

e) nella redazione del piano triennale dei fabbisogni personale, l'ente oltre a indicare le professionalità e/o categorie professionali da assumere (*deve trovare riscontro nella categoria originariamente contrattualizzata con rapporto di lavoro a termine e/o rapporto di lavoro flessibile, che annovera il requisito di anzianità di servizio non inferiore a tre anni al 31 dicembre 2017*), indicare il monte ore da contrattualizzare (*non inferiore a quello che scaturisce dalla norma regionale che ha generato il contratto*), è tenuto a indicare le modalità di assunzione con esplicito riferimento normativo *(decreto l.gs 75/2017 art 20 commi 1 e 2 , l.r. 8/2018 art 26 comma 6* ).

f) la differenza sostanziale che passa tra il comma 1 e il comma 2 dell'art 20 del decreto 75/2017, non può essere lasciata a libero arbitrio e interpretazione soggettiva del funzionario e/o dell'amministratore a secondo della località geografica dove questo si trova ad operare; tanto più, quando il legislatore nazionale ha preventivamente curato e prestato la massima attenzione nel formulare e approvare la norma, differenziando le procedure attraverso l'uso appropriato e diversificato di una terminologia che indirizza e assoggetta i destinatari della medesima norma, in funzione del proprio rapporto di lavoro con cui presta servizio (*comma 1 rapporto lavoro a termine, comma 2 rapporto lavoro flessibile),* indipendentemente dalla categoria professionale .

g) la copertura finanziaria relativa alle procedure di stabilizzazioni, *(c.d. somme aggiuntive*) trova oggi conferma nell'art 26 commi 7 e 8 per una durata ventennale dal 2019 al 2038;

nel caso in cui le amministrazioni procedono alla definizione e immissione in ruolo del personale precario interessato nel corso dell'anno 2018 (*vedi caso vincitori di concorso l.r. 24/2010*), il Ragioniere Generale del Dipartimento Finanze è autorizzato , previa delibera di giunta su richiesta del Dipartimento Autonomie Locali ad iscrivere le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio *( l.r. 8/2018 art 26 comma 8)* ;

h) limitatamente alle amministrazioni comunali potenzialmente interessate dalle procedure di stabilizzazioni di personale utilizzato in attività socialmente utili queste possono avviare dette procedure ai sensi dell'art 20 comma 14 del decreto 75/2017 (*art 26 comma 9 l.r. 8/2018*) senza oneri a carico della bilancio della Regione ma solo a valere sulle capacità assunzionali dell'ente, nel rispetto del piano dei fabbisogni triennali di personale e limitatamente alle actegorie A e B.

i) la certezza delle somme a copertura delle procedure di stabilizazzioni, data dall'art 26 comma 8 della l.r. 8/2018, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di bilancio a far data dal 1 Gennaio 2019, consente a tutte le amministrazioni di definire le procedure entro il 31 dicembre 2018 e programmare l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato di tutto il personale interessato contestualmente a far data dal 1 gennaio 2019 salvo casi anticipati .

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, nel ribadire ancora una volta che il 90% del personale oggi in servizio presso gli enti locali e le publiche amministrazioni presenti sul territorio della Regione Siciliana per la tipologia (*raporto di lavoro a tempo determinato)* e le modalità con le quali ha stipulato il rapporto di lavoro in essere *(inserito in graduatoria redatta e approvata per specifica norma di legge*) è da assoggettare alle procedure di cui all'art. 20 comma 1 del decreto 75/2017; si richiama l'attenzione sulla natura delle disposizioni speciali in materia di stabilizzazione previste dal decreto in parola che derogano comunque al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, esprimendo la

volontà del legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo improprio di rapporti di lavoro a tempo determinato per esigenze permanenti dell'ente.
Si richiama inoltre, l'attenzione sull'effettivo significato della locuzione "prove selettive" evidenziando come la giurisprudenza si è orientata nel senso che queste non hanno natura concorsuale, in quanto la Corte Costituzionale , occupandosi di precedenti previsioni normative in tema di procedure selettive riservate a soggetti che già avessero svolto rapporti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione, ha individuato in esse una deroga alla regola costituzionale del concorso pubblico di cui all'art 97, comma 2 della Costituzione.
Prova selettiva che può essere presa a riferimento nel caso di procedura art. 20 comma 1, solo ed esclusivamente nel caso in cui corre l'ipotesi che il numero degli aventi diritto e superiore alla disponibilità di posti da coprire, diversamente si procede tramite assunzione diretta; caso diverso il riferimento all'art 20 comma 2 là dove, non configurandosi un rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione, questo è chiamato a sostenere prove selettive, per la natura del rapporto flessibile, vedi rapporti di co.co.co etc.
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali , manifestando disponibilità per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento , restiamo in attesa di positivo riscontro .

Il Segretario Generale
***f.to Giuseppe Cardenia***